



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 12.2.2014  
COM(2014) 68 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'apertura di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la  
Repubblica dell'Azerbaijan relativo al quadro giuridico che disciplina il controllo della  
SOCAR sulla DESFA**

DECLASSIFIED

**RELAZIONE****1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE****1.1 Motivazione primaria della presente raccomandazione**

Nell'ambito del piano di ristrutturazione della Grecia, il Fondo di sviluppo delle attività della Repubblica ellenica ("HRADF") privatizza determinate attività attualmente di proprietà della Repubblica ellenica; tra queste si annoverano le quote attualmente detenute dalla Repubblica ellenica, attraverso l'HRADF, della Gestione ellenica del sistema di trasporto di gas S.A. ("DESFA"), gestore greco del sistema di trasporto del gas.

L'HRADF ha scelto, quale migliore offerente per la DESFA, la Società petrolifera di Stato della Repubblica dell'Azerbaijan ("SOCAR"), impresa stabilita nell'Azerbaijan e controllata dallo Stato azero. HRADF e SOCAR intendono stipulare un accordo di acquisto di azioni in base al quale, se e quando saranno riunite tutte le condizioni previe<sup>2</sup>, la SOCAR acquisterà il 66% del capitale azionario e dei diritti di voto della DESFA alla conclusione dell'accordo di acquisto d'azioni ("l'operazione"). Alla luce dei diritti detenuti dalla Repubblica ellenica in forza dell'accordo di azionariato stipulato tra SOCAR e Repubblica ellenica, la SOCAR acquisirà il controllo assoluto della DESFA in seguito alla conclusione dell'accordo di acquisto di azioni.

**1.2 Attuale quadro normativo**

La direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE<sup>3</sup> prevede norme comuni per il mercato interno del gas naturale. In sintesi, tale direttiva stabilisce il quadro normativo che consente di liberalizzare completamente i mercati del gas dell'UE, con particolare riguardo alla produzione e alla fornitura. Stabilisce altresì norme comuni per determinati settori non liberalizzati della catena del valore in modo da permettere che la concorrenza nei settori liberalizzati sia leale. In quest'ultima categoria rientrano le norme comuni applicabili a determinati tipi di infrastruttura del gas, tra cui i sistemi di trasporto e relativi proprietari e gestori, come DESFA.

Le norme comuni relative ai sistemi di trasporto del gas comportano un regime di separazione a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, volto a far sì che la gestione dei sistemi di

---

<sup>2</sup> Le condizioni previe includono il via libera dell'autorità competente in materia di concentrazioni e la certificazione di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 2009/73/CE.

<sup>3</sup> GU L 211 del 14.8.2009, pag. 94.

trasporto sia indipendente dagli interessi a monte e/o a valle dei proprietari. Ai fini della conformità alle norme comuni applicabili ai gestori dei sistemi di trasporto (TSO), l'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE prevede una procedura di certificazione in base alla quale l'autorità nazionale di regolamentazione vigila sull'osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE da parte dei gestori dei sistemi di trasporto. Secondo l'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE, qualora il gestore del sistema di trasporto sia controllato, attualmente o in futuro, da una o più persone (giuridiche) di un paese terzo, occorre, oltre ad ottemperare alle prescrizioni di cui all'articolo 9 della medesima, dimostrare durante la procedura di certificazione che il rilascio della certificazione stessa non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro interessato e dell'Unione europea, tenendo conto tra l'altro dei diritti e obblighi dell'Unione derivanti dal diritto internazionale, compresi gli accordi conclusi con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che trattano le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

La Commissione formula un parere sul progetto di decisione relativa alla certificazione redatto dall'autorità nazionale di regolamentazione, che in seguito adotta la decisione definitiva di certificazione in seguito alla quale può essere designato il TSO.

### **1.3 Applicazione del quadro normativo al presente caso**

L'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE fissa i principi generali della separazione: la persona (giuridica) che controlla un sistema di trasporto non può al tempo stesso, direttamente o indirettamente, esercitare un controllo su società impegnate nella produzione o nella fornitura di gas e/o energia elettrica. La SOCAR è una società che tra l'altro produce e fornisce gas naturale.

Tuttavia, l'articolo 9 prevede anche la possibilità di applicare modelli alternativi di separazione, alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 8, che sono riunite nel caso della DESFA. Di conseguenza, la DESFA prevede l'applicazione delle condizioni di separazione di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE: prevede cioè l'applicazione del cosiddetto modello del gestore di trasporto indipendente ("ITO"). Con questo modello la SOCAR, pur essendo attiva nella produzione e fornitura di gas, può acquisire il controllo della DESFA purché durante la procedura di certificazione sia accertato che ottempera a tutte le condizioni del modello ITO e che continui ad ottemperarvi fintantoché è proprietaria della DESFA.

Secondo l'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/73/CE, i gestori dei sistemi di trasporto notificano all'autorità nazionale di regolamentazione tutte le transazioni previste che possano richiedere un riesame della loro osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 9 della stessa direttiva. Di conseguenza, la prospettata transazione in base alla quale la SOCAR acquisirebbe il controllo della DESFA richiede un riesame della conformità della DESFA, in particolare per quanto riguarda tutte le condizioni relative al modello ITO.

La SOCAR è stabilita nella Repubblica dell'Azerbaijan ed è proprietà della Repubblica dell'Azerbaijan. In questi casi, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE l'autorità nazionale di regolamentazione (articolo 11, paragrafo 4) e la Commissione (articolo 11, paragrafo 7), valutano, oltre al rispetto delle disposizioni dell'articolo 9 da parte del TSO, anche se il rilascio della certificazione non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro interessato e dell'Unione europea.

In base all'articolo 11 la certificazione è rifiutata se non è stato dimostrato che il controllo acquisito da una persona di un paese terzo non metterà a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dello Stato membro interessato e dell'Unione europea. Nell'esaminare la questione, l'autorità nazionale di regolamentazione e la Commissione tengono conto dei diritti e obblighi dell'Unione in relazione a tale paese terzo che discendono dal diritto internazionale, compresi gli accordi conclusi con uno o più paesi terzi di cui l'Unione è parte e che trattano le questioni della sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

Il considerando 22 della direttiva 2009/73/CE precisa inoltre: *"La sicurezza degli approvvigionamenti energetici è un fattore essenziale per la sicurezza pubblica ed è pertanto strettamente connessa all'efficiente funzionamento del mercato interno del gas [...]. Mercati aperti del gas funzionanti e, in particolare, le reti e gli altri mezzi collegati alla fornitura del gas sono fondamentali per la sicurezza pubblica [...]. Persone di paesi terzi dovrebbero pertanto essere autorizzate a controllare un sistema di trasporto o un gestore del sistema di trasporto soltanto se soddisfano i requisiti di separazione effettiva che si applicano all'interno della Comunità. Fermi restando i suoi obblighi internazionali, la Comunità ritiene che il sistema di trasporto del gas sia un settore di grande importanza per la Comunità e che pertanto siano necessarie misure di salvaguardia supplementari a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità in modo da evitare minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica nella Comunità e il benessere dei cittadini dell'Unione. La sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità richiede, in particolare, una valutazione dell'indipendenza della gestione della rete, del grado di dipendenza della Comunità e dei singoli Stati membri dai paesi terzi per l'approvvigionamento energetico e del trattamento accordato, in un determinato paese terzo, agli scambi interni e con l'estero e agli investimenti in materia di energia. La sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe pertanto essere valutata alla luce delle circostanze di fatto di ciascun caso, nonché dei diritti e degli obblighi che discendono dal diritto internazionale, in particolare dagli accordi internazionali tra la Comunità e il paese terzo in questione. Se del caso, si incoraggia la Commissione a presentare raccomandazioni per negoziare pertinenti accordi con paesi terzi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità o a includere le questioni necessarie in altri negoziati con detti paesi terzi."*

Attualmente non esistono accordi tra la Repubblica dell'Azerbaijan da un lato, e l'Unione europea e/o la Grecia dall'altro, che trattino questioni riguardanti la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.<sup>4</sup>

#### **1.4 Incertezze che è necessario risolvere con l'accordo intergovernativo**

La DESFA detiene e gestisce la rete di trasporto del gas in Grecia, le relative interconnessioni con i paesi vicini, Turchia e Bulgaria comprese, e il terminale GNL a Revithoussa. Inoltre è già previsto che in futuro la rete di trasporto del gas DESFA sia in grado di connettersi con altre infrastrutture pertinenti al trasporto del gas verso la Grecia nonché verso altri Stati membri dell'UE e i membri della Comunità dell'energia. In questo contesto si possono citare il progetto di gasdotto transadriatico, che collegherà la rete di trasporto DESFA con l'Italia e l'Albania e rafforzerà l'interconnessione con la Turchia, e gli altri interconnettori in fasi di progetto precedenti, quali l'interconnettore Grecia Bulgaria ("IGB") che incrementerà la capacità di trasporto del gas tra i due paesi. Tali interconnessioni hanno un impatto sugli Stati membri dell'UE e sui membri della Comunità dell'energia immediatamente interconnessi con la rete DESFA, ma anche sugli altri paesi che sono o possono essere approvvigionati con gas naturale attraverso questi paesi, ad esempio gli Stati membri dell'UE Romania e Ungheria, e i membri della Comunità dell'energia.

La DESFA svolge pertanto un ruolo cruciale nell'importazione del gas nell'UE e nel relativo trasporto verso altri Stati membri dell'UE e della Comunità dell'energia; la sua è quindi un'attività strategica che incide sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea.

Grazie all'interconnessione con la Turchia, la Grecia è attualmente l'unico punto d'entrata nell'UE del gas prodotto in Azerbaijan, compreso quello prodotto dalla SOCAR. Il progetto di gasdotto transadriatico con le relative connessioni a monte incrementerà sensibilmente i volumi di gas azeri che possono essere importati nell'UE. La rete DESFA d'altra parte, consente d'importare gas anche da altre fonti, per esempio il gas russo (via la Bulgaria), il GNL (via il terminale di Revithoussa) e in futuro il gas disponibile in Italia da varie fonti (via il gasdotto transadriatico di cui si prevede l'offerta di flusso commerciale e di flusso fisico inverso).

---

<sup>4</sup> Strumenti giuridici attualmente in vigore: i) accordo tra il governo della Repubblica ellenica e il governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla promozione e la tutela reciproca degli investimenti (firmato il 21 giugno 2004, entrato in vigore il 3 settembre 2006); ii) accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altro (firmato il 18 maggio 2004, entrato in vigore il 1° novembre 2005). Nessuno di questi strumenti riguarda la questione trattata nell'accordo intergovernativo.

Le norme sulla separazione di cui alla direttiva 2009/73/CE dovrebbero assicurare l'indipendenza della gestione del sistema di trasporto dagli interessi della produzione e della fornitura delle imprese correlate, ma la clausola del paese terzo impone comunque una prova supplementare laddove il gestore del sistema di trasporto sia controllato da una o più persone di un paese terzo. La prova intende garantire che non sia messa a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento dello Stato Membro interessato e dell'UE.

Nel caso in parola, tale rischio potrebbe tra l'altro derivare dalle ipotesi seguenti:

- (1) la Repubblica dell'Azerbaijan adotta atti governativi che rendono impossibile o difficile per la SOCAR o la DESFA rispettare gli obblighi a norma del terzo pacchetto, di altra normativa dell'UE<sup>5</sup> e dei trattati, creando quindi un'incertezza del diritto e un conflitto tra la normativa azera e quella unionale;
- (2) l'incertezza del diritto e il conflitto normativo rendono impossibile o difficile, tra l'altro per le autorità di regolamentazione dell'UE nel settore dell'energia o per gli organi giurisdizionali dell'UE, la funzione sanzionatoria per inosservanza della legge;
- (3) l'esercizio dei diritti di proprietà della Repubblica dell'Azerbaijan nei confronti della SOCAR comporta una violazione, da parte della SOCAR o della DESFA, degli obblighi derivanti dal terzo pacchetto, da altra normativa pertinente dell'UE o dai trattati;
- (4) la Repubblica dell'Azerbaijan interviene o minaccia d'intervenire sanzionando direttamente o indirettamente l'applicazione del diritto unionale nei confronti della SOCAR o della DESFA, anche con misure inerenti all'approvvigionamento o alle condizioni di approvvigionamento del gas naturale all'UE.

### **1.5 Necessità di un accordo intergovernativo**

Dati i rischi potenziali di cui sopra, la conclusione di un accordo intergovernativo è considerata necessaria per consentire l'eventuale certificazione della DESFA, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE, come gestore di trasporto indipendente controllato, via la SOCAR, dalla Repubblica dell'Azerbaijan. L'accordo intergovernativo, in quanto accordo di diritto internazionale giuridicamente vincolante, assicurerà che il proprietario effettivo della DESFA, ossia la Repubblica dell'Azerbaijan, agisca, quale Stato

---

<sup>5</sup> Ad esempio in merito al trattamento dei dati e alla protezione delle infrastrutture critiche.

sovrano e nell'esercizio dei propri diritti di proprietario della SOCAR, nel pieno rispetto del quadro normativo dell'UE.<sup>6</sup>

Scopo della presente proposta di decisione del Consiglio è l'adozione di misure "a tutela della sicurezza dell'approvvigionamento energetico della Comunità in modo da evitare minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica nella Comunità e il benessere dei cittadini dell'Unione."<sup>7</sup> L'intento è quindi scongiurare tutte le possibili conseguenze negative della prevista acquisizione della DESFA ad opera della SOCAR.

## **2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA RACCOMANDAZIONE**

### **2.1 Competenza dell'Unione europea nella conclusione di un accordo intergovernativo**

L'oggetto dell'accordo intergovernativo proposto rientra pienamente nell'ambito di applicazione delle norme interne comuni:

- (5) la direttiva 2009/73/CE fa parte del terzo pacchetto Energia; stabilisce norme comuni per i mercati del gas in generale e per i gestori del sistema di trasporto in particolare.

In generale, la direttiva 2009/73/CE stabilisce il quadro normativo per il funzionamento dei mercati del gas dell'UE, compresi gli obblighi di servizio pubblico, l'autorizzazione d'accesso al mercato, la separazione di gestori dei sistemi di trasporto e gestori dei sistemi di distribuzione, le nuove infrastrutture, l'apertura dei mercati, la vigilanza esercitata dalle autorità di regolamentazione e i diritti e gli obblighi degli operatori di mercato e dei gestori dei sistemi di trasporto, ad esempio in materia di separazione, accesso di terzi e investimenti di rete.

Più specificamente in ordine alla separazione dei gestori del sistema di trasporto, l'articolo 9, gli articoli da 14 a 16 e il capo IV (articoli da 17 a 23) della direttiva 2009/73/CE prevedono requisiti dettagliati per l'applicazione delle norme sulla separazione. Inoltre, l'articolo 10 della direttiva 2009/73/CE definisce la procedura di certificazione che assicura la conformità alle norme sulla separazione. L'articolo 11 prevede una procedura supplementare applicabile se il proprietario della rete appartiene ad un paese terzo e prescrive la necessità di valutare se la certificazione mette a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento;

---

<sup>6</sup> Per quanto di pertinenza, è possibile imporre condizioni analoghe alla SOCAR per la certificazione tramite altri strumenti giuridici.

<sup>7</sup> Considerando 22 della direttiva 2009/73/CE.

- (6) il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005<sup>8</sup> prevede, all'articolo 8, paragrafo 6, l'adozione di codici di rete che disciplinano nel dettaglio numerose questioni collegate alle operazioni dei gestori dei sistemi di trasporto e, all'articolo 3, la procedura di certificazione;
- (7) la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'identificazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione<sup>9</sup> stabilisce norme comuni in merito alla protezione delle infrastrutture critiche dell'energia.

Poiché l'oggetto dell'accordo intergovernativo rientra nell'ambito d'applicazione delle norme interne comuni – criterio che assicura la competenza esclusiva dell'Unione europea nella conclusione di un accordo internazionale a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, anche secondo l'interpretazione della Corte di giustizia nella giurisprudenza AETR<sup>10</sup> – l'Unione europea ha competenza esclusiva a concludere un accordo intergovernativo con la Repubblica dell'Azerbaijan inteso a garantire che quest'ultimo agisca, in quanto Stato sovrano e nell'esercizio dei propri diritti di proprietario della SOCAR, nel pieno rispetto del quadro normativo dell'UE nel settore dei mercati del gas.

In sostanza, nelle linee suggerite l'accordo intergovernativo intende provvedere affinché il quadro normativo dell'UE sia adeguatamente applicato e opponibile all'interno dell'Unione. Pertanto, la conclusione di un accordo internazionale può essere considerata necessaria per permettere all'Unione di esercitare la propria competenza interna, a maggior riprova, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE, della competenza esclusiva dell'Unione per la conclusione di siffatti accordi.

## **2.2 Contenuto dell'accordo intergovernativo raccomandato**

L'accordo intergovernativo dovrebbe contenere garanzie della Repubblica dell'Azerbaijan sui punti seguenti:

---

<sup>8</sup> GU L 211 del 14.8.2009 pag. 36.

<sup>9</sup> GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

<sup>10</sup> Causa 22/70 *Commissione c. Consiglio*, Racc. 1971, pag. 263, relativa a un accordo europeo sui trasporti su strada (AETR). Vedi anche causa C-471/98, *Commissione c. Belgio ('Open Skies')*; parere 1/03, Racc. 2006m pag. 1150, sulla convenzione di Lugano, punti 116 ss.; causa C-45/07, *Commissione c. Grecia*, sentenza del 12 febbraio 2009, punti 16 e 17.

## **RESTREINT UE**

- (8) l'esercizio della proprietà della SOCAR sulla DESFA è disciplinato esclusivamente dalla normativa dell'UE e dalla normativa greca;
- (9) la Repubblica dell'Azerbaijan accetta la competenza esclusiva degli organi giurisdizionali dell'UE in ordine all'applicazione delle norme sulla separazione e agli altri diritti e obblighi che incombono alla DESFA in forza della normativa dell'UE e della normativa greca;
- (10) la Repubblica dell'Azerbaijan non può adottare misure legislative relative alla SOCAR né esercitare un controllo sulla SOCAR che comportino l'inosservanza da parte della SOCAR o della DESFA degli obblighi cui sono tenute dalla normativa dell'UE, segnatamente l'esercizio dei poteri dell'autorità nazionale di regolamentazione definiti dalla normativa dell'UE ai fini del monitoraggio e dell'opponibilità degli obblighi giuridici della DESFA e della SOCAR;
- (11) la Repubblica dell'Azerbaijan non subordina, né permette alla SOCAR di subordinare o cercare di subordinare, la fornitura di gas naturale all'UE o le relative condizioni a questioni inerenti all'applicazione della normativa greca o della normativa dell'UE alla DESFA;
- (12) la Repubblica dell'Azerbaijan rispetta pienamente la normativa dell'UE e la normativa greca applicabili alla DESFA e vi si conforma pienamente, comprese le norme unionali relative al mercato interno e la legislazione dell'UE interna relativa al trattamento dei dati e alla protezione delle infrastrutture critiche.

### **3. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Raccomandazione di

**DECISIONE del CONSIGLIO**

**che autorizza l'apertura di negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan relativo al quadro giuridico che disciplina il controllo della SOCAR sulla DESFA**

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (13) È intenzione della Società petrolifera di Stato della Repubblica dell'Azerbaijan ("SOCAR"), impresa stabilita nell'Azerbaijan e controllata dalla Repubblica dell'Azerbaijan, acquisire il controllo della Gestione ellenica del sistema di trasporto di gas S.A. ("DESFA"), gestore greco del sistema di trasporto del gas.
- (14) A norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE, occorre accertare che il controllo di una o più persone di un paese terzo o di più paesi terzi sul proprietario o sul gestore di un sistema di trasporto non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea.
- (15) I fatti nel presente caso indicano che i) la rete gestita dalla DESFA è un'attività strategica che interessa la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea, ii) gli interessi strategici della Repubblica dell'Azerbaijan e della SOCAR non sono necessariamente allineati all'obiettivo della normativa dell'UE applicabile alle reti di trasporto del gas. Questa situazione crea incertezze per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, che occorre risolvere.
- (16) La DESFA sarà, via la SOCAR, controllata in ultima analisi dalla Repubblica dell'Azerbaijan; pertanto, nel presente caso lo strumento giuridico adatto a risolvere le incertezze è un accordo intergovernativo.
- (17) L'oggetto dell'accordo intergovernativo rientra pienamente nell'ambito della normativa unionale. L'accordo internazionale è inoltre necessario per consentire all'Unione europea di esercitare la propria competenza interna. Ne consegue che la

conclusione di tale accordo intergovernativo rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea.

- (18) Occorre quindi aprire negoziati volti a concludere un accordo intergovernativo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan **relativo al quadro giuridico che disciplina il controllo della SOCAR sulla DESFA**, per assicurare che l'acquisizione prevista non metta a rischio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

*Articolo 1*

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione europea, un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Azerbaijan relativo al quadro giuridico che disciplina il controllo della SOCAR sulla DESFA.

*Articolo 2*

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

*Articolo 3*

I negoziati sono condotti in consultazione con il [inserimento a cura del Consiglio] in qualità di comitato speciale.

*Articolo 4*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*[...]*

*Il presidente*

DECLASSIFIED